

# **BGer 4C.401/1999 vom 22. Mai 2000**

Bundesgericht, 2000-05-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_4C.401\\_1999](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4C.401_1999)

FR: TF 4C.401/1999 du 22 mai 2000

IT: TF 4C.401/1999 del 22 maggio 2000

## **Regeste**

Diritto contrattuale

## **Erwägungen**

### **E. 1**

In data odierna il parallelo ricorso di diritto pubblico è stato respinto. Nulla osta pertanto all'esame del presente gravame.

### **E. 2**

Tra le parti è venuto in essere un contratto d'appalto giusta il quale la convenuta ha incaricato l'attore di estrarre il marmo dalla cava, di pulirlo, frantumarlo e trasportarlo a valle, pronto per essere caricato su vagoni alla stazione ferroviaria di Poschiavo. Il contratto prevedeva inoltre che "eventuali deduzioni da parte dei clienti per pezzi troppo grandi o per aver spedito materiale sporco verranno dedotte dal conteggio finale". Preso atto della contestazione circa la portata di tale clausola, la Corte cantonale ha proceduto ad un'interpretazione della stessa. Essa ha stabilito che il lavoro per la consegna dell'opera si suddivideva in varie fasi: estrazione del marmo dalla cava; frantumazione dei massi sino all'ottenimento delle dimensioni richieste dal committente; trasporto alla stazione di Poschiavo per il successivo carico sui vagoni. Ciò significa che con il trasporto del materiale alla stazione l'attore aveva adempiuto agli obblighi principali del contratto. I giudici grigionesi hanno ritenuto lo svolgimento dei lavori determinante per la valutazione della garanzia per i difetti. In queste circostanze non si può infatti pretendere che l'attore abbia voluto assumere la responsabilità per l'opera sino alla consegna ai clienti della convenuta, la cui esecuzione temporale non era prevedibile; un simile impegno equivarrebbe infatti ad un'inammissibile obbligo di garanzia a tempo indeterminato. Incombeva invece alla convenuta l'onere di verificare la merce prima che la stessa venisse caricata sui vagoni. Essa avrebbe infatti potuto dedurre dal saldo finale le spese per forniture non conformi solo dopo aver provato che i difetti erano imputabili all'attore. Con riferimento al litigio in essere, la Corte cantonale ha quindi negato alla convenuta la possibilità di chiedere all'attore il risarcimento del danno sulla base della garanzia dei difetti regolata dal CO. Ritenuto che essa non ha ossequiato all'obbligo di verifica prima che il materiale venisse caricato sui vagoni, l'opera si considera tacitamente approvata ai sensi dell' art. 370 cpv. 2 CO . La pretesa riconvenzionale non può essere accolta nemmeno se esaminata dal profilo dell'inadempimento contrattuale, non essendo stata fornita la prova che la convenuta si fosse riservata la lavorazione nella cava, rendendo impossibile la subdelega della frantumazione del marmo. In queste circostanze l'autorità grigionesa ha tutelato la pretesa dell'attore per le spese sopportate nella riparazione del difetto. Al contempo gli ha riconosciuto fr. 1'255.-- oltre interessi a saldo delle fatture emesse a fine 1994, visto l'adempimento del contratto. Ha per contro respinto la richiesta dell'appaltatore

per il marmo già estratto e rimasto depositato nella cava al termine della relazione contrattuale, dato che esso non concerneva un'ordinazione concreta.

### **E. 3**

Davanti al Tribunale federale sono litigiose ancora le prime due posizioni vantate dall'attore, così come l'azione riconvenzionale. 4.- La convenuta si duole innanzitutto di una violazione del principio della priorità dell'interpretazione soggettiva rispetto a quella oggettiva sancita dall' art. 18 CO . In concreto non vi era infatti nessuna necessità di procedere ad un'interpretazione normativa del contratto. Essa contesta dunque l'interpretazione che i giudici cantonali hanno dato alla clausola contrattuale relativa alle forniture difettose, asserendo che in realtà le parti avrebbero voluto convenire un sistema di garanzia particolare - esorbitante rispetto all' art. 367 CO - per il quale l'appaltatore sarebbe stato responsabile di ogni difetto sino al momento della consegna della merce ai clienti della committente. A torto, quindi, la Corte cantonale avrebbe escluso la responsabilità dell'attore per la fornitura difettosa dell'estate del 1992. Quest'ultimo non solo non avrebbe diritto ad alcuna remunerazione, ma sarebbe anzi tenuto a rispondere di tutti i danni causati al committente per il suo agire difforme alla volontà contrattuale. Rifiutando di esaminare le prove offerte dalla convenuta a sostegno della propria tesi, la Corte cantonale avrebbe inoltre infranto l' art. 8 CC . a) Il contenuto di un contratto viene determinato in primo luogo mediante l'interpretazione soggettiva, ovvero sulla base della vera e concorde volontà dei contraenti ( art. 18 cpv. 1 CO ). E' solamente quando non esistono degli accertamenti di fatto sulla reale concordanza della volontà delle parti o se il giudice constata che una parte non ha compreso la volontà dell'altra, che la loro (presunta) volontà viene accertata interpretando le loro dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento, ovvero secondo il senso che ogni contraente può e deve ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell'altro, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto ( DTF 124 III 363 consid. 5a, 123 III 165 consid. 3a e riferimenti). Ciò che le parti hanno voluto e dichiarato durante le trattative o al momento della conclusione del contratto, attiene ai fatti che come tali non possono essere riveduti dal Tribunale federale nell'ambito di un ricorso per riforma. L'interpretazione soggettiva poggia sull'apprezzamento delle prove e pertanto, a meno che non siano dati i presupposti delle eccezioni di cui agli art. 63 cpv. 2 e 64 OG , sfugge all'esame del Tribunale federale chiamato a statuire su un ricorso per riforma ( DTF 123 III 129 consid. 3c, 121 III 118 consid. 4b/aa con rinvii, 115 II 57 consid. 1c con rinvii). L'onere allegatorio e probatorio per l'esistenza e il contenuto di una volontà soggettiva delle parti diversa da quella desunta mediante l'interpretazione oggettiva del contratto, incombe alla parte che intende trarre vantaggio da questa volontà (121 III 118 consid. 4b/aa). In concreto, come detto, la convenuta contesta la possibilità di procedere ad un'interpretazione oggettiva del contratto data la chiara e concorde volontà delle parti di convenire una garanzia speciale per i difetti. Essa non dimostra tuttavia di aver fornito all'autorità cantonale gli elementi suscettibili di sostanziare la sua tesi, non bastando a tal fine il semplice e generico richiamo ad una serie di documenti agli atti ( DTF 116 II 92 consid. 2). Essa nemmeno allega, d'altro canto, una delle menzionate eccezioni secondo le quali il Tribunale avrebbe dovuto completare gli accertamenti di fatto rilevanti per i fini del giudizio ( art. 64 OG ). Nella misura in cui la convenuta si limita a contestare l'accertamento della Corte cantonale, per la quale non è possibile determinare la reale volontà delle parti - donde la necessità di procedere ad un'interpretazione normativa del contratto -, il ricorso per riforma va dichiarato irricevibile. b) Giovi osservare che le argomentazioni della convenuta andrebbero comunque respinte anche se esaminate sotto il profilo dell'interpretazione oggettiva. La

clausola in contestazione non può, ragionevolmente e oggettivamente, essere intesa nel senso voluto dalla convenuta, vale a dire di estendere la garanzia per difetti sino alla verifica da parte dei clienti della committente; una deroga così importante al concetto legale dell' art. 367 CO , che impone al committente di esaminare l'opera il più presto possibile, dovrebbe se del caso essere menzionata esplicitamente e chiaramente nel contratto. L'interpretazione fornita dalla Corte cantonale è invero l'unica compatibile con il buon senso e la normale esperienza negli affari: la clausola risulta valida solo se il materiale estratto e trasportato alla stazione è immediatamente caricato sui vagoni e spedito ai clienti, ma non quando rimane depositato sul piazzale per un periodo più o meno lungo, durante il quale il committente ha tutto il tempo di procedere alla verifica della sua qualità. L'insistente richiamo ai presunti obblighi derivanti da questa clausola contrattuale è in ogni caso fuori luogo, dal momento che la Corte cantonale ha stabilito che in realtà la natura difettosa della fornitura non è nemmeno stata accertata nelle dovute modalità. La convenuta non è infatti stata in grado, per sua omissione di verifica, di provare che nell'autunno del 1991 l'attore ha depositato presso la stazione di Poschiavo del materiale sporco o impuro a tal punto da non poter essere fornito alla clientela. A giusto titolo i giudici cantonali non si sono quindi chinati sulle pretese di riparazione dei danni avanzate dalla convenuta, tralasciando di esaminare le prove offerte a sostegno, giacché evidentemente non rilevanti ai fini del giudizio. Anche la censura di una violazione dell' art. 8 CC viene dunque a cadere.

#### **E. 5**

La convenuta rimprovera alla Corte cantonale di non avere considerato la chiara volontà delle parti di frantumare il marmo direttamente sul posto d'estrazione, in Val Orezza. Pur senza menzionarlo esplicitamente, la convenuta sembra qui richiamare l'applicazione dell' art. 64 OG , dato che, a suo parere, questa mancata constatazione di una componente essenziale del contratto impedirebbe l'applicazione del diritto federale. Essa sostiene inoltre di aver provato che la contaminazione del marmo è avvenuta presso la ditta Battaglia & Co, alla quale, in violazione del contratto, l'attrice ha delegato questa fase della preparazione del materiale. Ora, i giudici cantonali hanno accertato - in modo vincolante per il Tribunale Federale - che l'appaltatore ha effettivamente offerto, in un primo tempo, di frantumare il marmo presso la cava, e che questo era il tenore iniziale degli accordi. Quando successivamente si è rivolto alla ditta Battaglia & Co., lo ha però fatto con il consenso, deducibile per atti concludenti, della committente. Per la Corte cantonale quest'ultima ha quindi tacitamente accettato una modifica dell'originario accordo, non opponendosi a che l'operazione di frantumazione del materiale avvenisse altrove piuttosto che in cava. La convenuta ha vanamente tentato di confutare questa circostanza nel ricorso di diritto pubblico, che è stato respinto in data odierna. Essa non può quindi pretendere di rimettere in discussione gli accordi sulla frantumazione del materiale in sede di riforma. Per altro, a giusta ragione la Corte cantonale ha scartato l'argomentazione, non suffragata da prove concrete, che la contaminazione del marmo sarebbe dovuta alla frantumazione affidata a terzi. Le censure ricorsuali su questo punto sono pertanto irricevibili.

#### **E. 6**

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso per riforma si rivela infondato, nella misura in cui è ammissibile. Spese ed indennità processuali sono poste a carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 OG).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.